

Frodi IVA nel D.Lgs. 231

La Direttiva 1371/2017, approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017 e recante “Norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” (meglio nota come “Direttiva Pif”), mira a rafforzare la protezione delle finanze UE attraverso l’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali in materia e la realizzazione di un livello di tutela equivalente nei diversi Stati Membri.

Tra i comportamenti considerati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (cosiddetti “Reati Pif”) e che dovranno essere oggetto di contestazione da parte dei Legislatori Nazionali entro il termine di recepimento del 6 luglio 2019, si segnalano, in particolare, le frodi in materia di Iva. In tale categoria, la nuova normativa ricomprende tre tipologie di condotte illecite perpetrate in “Sistemi fraudolenti transfrontalieri»:

- Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA che comporti l’erosione di risorse del bilancio dell’Unione;*
- Mancata comunicazione di informazioni relative all’IVA in violazione di un obbligo specifico che produca lo stesso danno al Bilancio UE*
- Presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA*

Tuttavia, la direttiva si applicherà per espressa scelta del Legislatore Europeo “unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune IVA», ovvero alle condotte illecite di carattere intenzionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno € 10.000.000,00 e siano connesse al territorio di due o più Stati Membri.

La Direttiva prevede anche l’obbligo per gli Stati Membri di introdurre le misure necessarie affinché le persone giuridiche, nel cui interesse siano commessi i reati Pif, “possano essere ritenute responsabili”.

Il Legislatore Nazionale, sarà chiamato a predisporre fattispecie adeguate allo scopo, prevedendo l’irrogazione, in capo agli Enti collettivi, di “Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive”

In particolare, la Direttiva contempla, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche misure di carattere interdittivo (esclusione dal godimento di un beneficio/contributo pubblico - chiusura, temporanea o permanente,



degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato), e provvedimenti quali l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria sono allo scioglimento dell'Ente, sino all'adozione di «misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi» dei reati Pif.

Nel nostro ordinamento, l'attuazione della Direttiva sembra destinata a impattare in misura significativa sul sistema della Responsabilità da Reato degli Enti, che attualmente non contempla, tra i reati-presupposto, quelli tributari e consentirebbe di superare, almeno in parte, i tentativi della giurisprudenza di ricondurre, per via interpretative, i reati tributari nell'alveo del Decreto 231 (i delitti di frode fiscale e il delitto di truffa in danno dello Stato, fattispecie, quest'ultima, prevista tra i reati-presupposto).

L'introduzione delle frodi IVA "gravi" nel catalogo ex DLgs 231/2001, peraltro, potrebbe spingere il legislatore a valutare anche l'allargamento del Sistema 231 all'intera materia penale –tributaria.